



**Alle Direzioni Interregionali,
Regionali e Interprovinciale
LORO SEDI**

Protocollo: 117274.RU

E p.c.

Rif.:a nota prot.n.

Direzione Centrale antifrode e controlli

Allegati:

**Direzione Centrale Tecnologie per
l'innovazione**

S E D E

OGGETTO: Riscossione tassa di circolazione e/o diritto fisso veicoli industriali in ammissione temporanea e appartenenti a persone stabilmente residenti all'estero .

Sono pervenute a questa Struttura Centrale alcune richieste di chiarimenti in merito alla riscossione della tassa di circolazione e del diritto fisso, con particolare attenzione alle operazioni compiute in procedura domiciliata.

Al riguardo, prima di affrontare la problematica proposta, considerate la molteplicità di fonti che regolano la materia, si rende necessario operare una preliminare ricostruzione normativa e storica.

- T.U. delle leggi sulle tasse automobilistiche, n. 39 del 5.02.53: all'art.8 ha istituito la tassa di circolazione per autoveicoli in "*temporanea importazione*"¹ dettando le modalità di riscossione e subordinandone la debenza alla sussistenza della reciprocità di trattamento da parte del Paese estero nel quale risiede il possessore dell'autoveicolo temporaneamente importato – il successivo articolo 18 dispone, invece, a condizione di reciprocità l'esenzione dal pagamento per i primi tre mesi di circolazione mentre gli articoli 35 e 38 regolano la competenza

¹ Oggi ammissione temporanea

all'accertamento delle violazioni individuando tra l'altro anche la "Amministrazione delle dogane e delle II".

- Legge n. 463 del 21.05.1955: art. 18 *"Il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire con proprio decreto nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento dello stesso tributo previsti dagli articoli 2, penultimo comma, 5 e 6 de testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39"*;
- Legge n. 1146 del 28.12.59: ha istituito un diritto fisso per gli autoveicoli e rimorchi addebiti al trasporto di cose, *importati temporaneamente* in Italia ed all'art.1 dispone che *"gli autoveicoli e i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero, sono soggetti ad un diritto fisso di £.1500 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate omississ.. Il diritto fisso deve essere corrisposto per ogni viaggio effettuato in entrata o uscita dal territorio italiano."* Il successivo art.2 regola le ipotesi di esenzioni o riduzioni ancorandole tra l'altro alla reciprocità dei trattamenti mentre all'art.3 rinvia alle norme del TU 39 del 1955 in quanto applicabili;
- D.M. (ministero delle finanze) 29.12.77, n.337 *"Nuove modalità di pagamento delle tasse di circolazione e del diritto fisso per i veicoli industriali esteri temporaneamente importati"* decreta che la tassa di circolazione e il diritto fisso devono essere corrisposti prima dell'uscita dei veicoli dal territorio doganale, agli uffici di riscossione dell'A.C.I. o alle dogane diverse da quelle di confine. *"Il pagamento può essere effettuato alle dogane di confine o di mare di uscita per i veicoli che escono dal territorio doganale entro le ore otto del primo giorno feriale successivo a quello di entrata o a quello in cui è stato effettuato il carico delle merci destinate all'esportazione, sempre che l'uscita non avvenga durante l'orario di apertura degli Uffici di riscossione dell'Automobile club d'Italia"*. All'atto dell'uscita dei mezzi le dogane di confine e di mare effettuano saltuari controlli diretti ad accertare l'esatto pagamento dei diritti in questione.
- D.lvo n. 504/92 Riordino della finanza degli enti locali: l'art.23, 3° comma dispone che *"Dall'ambito di applicazione del presente capo è esclusa la disciplina concernente la tassa automobilistica relativa ai veicoli ed autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che regolano la materia"*. Con tale norma si esclude tale tassa dalla competenza delle regioni a statuto ordinario.

- Scadenza il 31.12.1998 della Convenzione intervenuta in materia fra il Ministero delle Finanze e l'ACI Note prott. nn. 1216 del 30.12.98 e 190 del 11.02.99 con cui l'allora Dipartimento delle Dogane e II.II., nel prendere atto del venir meno della Convenzione con l'A.C.I. ed al fine di evitare disservizi, stabiliva che a far data dal 1 gennaio 1999 i tributi in questione sarebbero stati riscossi unicamente dagli Uffici doganali.
- Circolare n. 66/E del 19.03.1999 con cui l'allora Dipartimento delle Entrate ha riconosciuto che *“i compiti di riscossione delle tasse automobilistiche in temporanea importazione e del diritto fisso di cui all'art. 8 d.p.r. n. 39/53 e alla legge 1146/59, in considerazione della loro natura erariale, sono svolti dagli Uffici doganali durante l'intera giornata”* lavorativa.
- Circolare n. 28/03 del 12.05.03 dell'Agenzia delle Entrate con cui a proposito dei veicoli in temporanea importazione è stato osservato che la tassa in questione ha natura erariale e come tale è esclusa dall'ambito di applicazione del **decreto legislativo, 30 dicembre 1992, n. 504** che ha trasferito alle Regioni a statuto ordinario la competenza in materia di tasse automobilistiche.

Dall'analisi della normativa e della prassi citata, si può ragionevolmente concludere che sia la tassa di circolazione che il diritto fisso per i veicoli industriali esteri *temporaneamente importati (ammissione temporanea)*, essendo ascritti, per espressa volontà legislativa tra i tributi erariali, vengono applicati direttamente dallo Stato e come tali dallo stesso riscossi.

L'attività di riscossione, inizialmente condivisa tra il Dipartimento delle Dogane e l'A.C.I., a causa del venir meno della Convenzione con quest'ultima, è ora di sola competenza degli Uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli secondo le disposizioni del citato D.M. 29.12.77.

Entrambi i diritti vengono contabilizzati, quando dovuti, con il codice 423 e riversati al capo 8 capitolo 1218 art. 3 del bilancio dello Stato.

La riscossione avviene oggi con bolletta A/22 in cui, con riguardo alla tassa di circolazione, devono essere evidenziate la nazionalità e la targa del veicolo mentre per il diritto fisso devono essere indicati il tonnellaggio e il superamento o meno del limite di 100Km che determina l'applicazione di una diversa aliquota; la copia “figlia” della

bolletta (A22) deve essere consegnata come ricevuta al titolare del mezzo di trasporto (persona stabilmente residente all'estero) - Obbligato.

La liquidazione direttamente nel DAE da parte del trasportatore non è possibile in quanto essendo persona stabilmente residente all'estero non è titolare di codice EORI e manca del requisito necessario di persona residente nella UE.

Considerate le difficoltà create dalla sopradescritta procedura, la necessità di agevolare un sollecito movimento delle merci nonché la richiesta presentata da alcuni operatori di poter effettuare il pagamento dei tributi in questione direttamente presso la sede del beneficiario della domiciliazione, senza quindi dover transitare negli Uffici doganali, nelle more di un esaustivo intervento informatico, che sarà sottoposto all'attenzione della competente Direzione centrale per le attività del prossimo anno, si dispone quanto segue.

Il pagamento dei diritti in questione può essere effettuato, per conto dell'obbligato, da parte del titolare della procedura di domiciliazione.

Qualora, in presenza di una richiesta di pagamento da parte dell'obbligato, il titolare della procedura di domiciliazione ritenga di volervi provvedere² può alternativamente:

- chiedere all'Ufficio delle dogane competente l'emissione di una bolletta A22 con pagamento sul conto di debito di riferimento della procedura con l'inserimento nel campo NOTE della causale “*pagamento effettuato per conto di*” .
Copia della A22, in formato pdf, sarà trasmessa dall'Ufficio delle dogane al titolare della domiciliazione per la consegna, come ricevuta, al trasportatore – Obbligato e per la sua allegazione alla dichiarazione (DAE);
- effettuare il pagamento in questione direttamente con la dichiarazione doganale, utilizzando il codice 423 ed applicando le tariffe vigenti con conseguente imputazione sul Conto di debito di riferimento della procedura, inserendo nel campo 44 “documento”: “pagamento della tassa di circolazione e del diritto fisso effettuato per conto di”³

² Regolando al proprio interno le questioni finanziarie

³ Poiché le dichiarazioni di esportazione sono presentate esclusivamente in forma telematica, (ECS) attualmente l'inserimento in questione non comparirà a sistema ma sarà presente solo nella copia cartacea del DAE che costituisce per ora ricevuta da esporre da parte dell'Obbligato in caso di richiesta dalle competenti autorità stradali.

In tale ultima ipotesi, il titolare della procedura di domiciliazione deve consegnare al trasportatore - Obbligato, a titolo di ricevuta copia della bolletta doganale (DAE).

Diversamente qualora il trasportatore intenda effettuare il pagamento direttamente ed autonomamente presso l'Ufficio delle Dogane⁴ il titolare della procedura di domiciliazione, già investito dell'obbligo di allegare alla dichiarazione doganale il tagliando di controllo delle autorizzazioni bilaterali per eventuali successive verifiche (nota prot. 233/VCT/AD del 12.02.2003 dell'Area Verifiche e Controlli Tributi Doganali Accise – Laboratori Chimici) deve fornire la dovuta “assistenza” e provvedere ad allegare alla dichiarazione doganale copia della ricevuta di pagamento (A22) spontaneamente esibita dal vettore.

Codeste Direzioni avranno cura di divulgare le presenti istruzioni ai propri Uffici dipendenti, non mancando di segnalare eventuali criticità o difficoltà che dovessero insorgere in sede applicativa

Il Direttore Centrale
Dott.ssa Cinzia Bricca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
art. 3, c.2 D.Lgs 39/93

⁴ Che rilascerà a titolo di ricevuta copia della A22